

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Avv. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Augusto De Luca, dal Dr. Antonio Frittella, dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Antonio Valori, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 21 ottobre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

(76) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ACF FIORENTINA Spa - (nota n. 1324/833-504pf 12-13/SP/blp del 27.9.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 27.09.2013 n. 1324/833PF12-13/sp/blp il Procuratore Federale, deferiva a questa Commissione la Società ACF Fiorentina per violazione dell'art. 4, commi 3 e 4, in relazione all'art. 14, comma 1, CGS, per responsabilità oggettiva in ordine al comportamento minaccioso tenuto dai propri sostenitori nei confronti dell'Amministratore delegato della Società AC Milan in occasione della gara ACF Fiorentina-AC Milan del 07.04.2013.

Il deferimento trae origine dalla pubblicazione di articoli di stampa sui quotidiani "Il Messaggero" del 08.04.2013, nonché "La Gazzetta dello Sport" e "Il Corriere dello Sport" del 09.04.2013, aventi ad oggetto il comportamento minaccioso di contestazione con lancio di monetine da parte di soggetti presenti nella Tribuna dello Stadio A. Franchi di Firenze nei confronti dell'Amministratore delegato della Società AC Milan durante la gara ACF Fiorentina-AC Milan del 07.04.2013.

Nel corso delle indagini veniva acquisita la nota nr. 555/000164/2013 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con la quale si evidenziava che la Questura di Firenze aveva segnalato la veemente protesta scaturita durante il primo tempo della citata gara – a seguito dell'espulsione di un calciatore della Fiorentina – nei confronti del direttore di gara e della dirigenza milanista presente nella Tribuna d'Onore dello Stadio Franchi e, in particolare, dell'Amministratore delegato della Società AC Milan. In particolare, mentre quest'ultimo si alzava per lasciare platealmente la citata Tribuna e raggiungere gli spogliatoi, veniva reso oggetto di lanci di cartacce da parte di sostenitori della ACF Fiorentina e addirittura due di questi ultimi tentavano di scavalcare la balaustra divisoria del settore adiacente, venendo tuttavia trattenuti da personale della P.S. che procedeva alla loro identificazione. Peraltro, nei confronti di quattro sostenitori della ACF Fiorentina – identificati dalle Forze dell'Ordine mediante visione del sistema di videosorveglianza – autori dei citati comportamenti minacciosi e offensivi, venivano avviate le procedure per l'irrogazione dei provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 401/89 e due di loro venivano deferiti all'Autorità Giudiziaria;

Ancora, in sede di audizione, il Sig. Maurizio Francini – tesserato della ACF Fiorentina quale delegato alla sicurezza ed allo stadio e pertanto responsabile della direzione e

controllo dell'attività di stewarding – confermava l'accadimento dei fatti, provvedendo a consegnare una foto scattata al momento della contestazione nei confronti dell'Amministratore delegato della Società AC Milan, mentre anche quest'ultimo – sempre in sede di audizione - confermava di essere stato oggetto di ingiurie nonché di lanci di palle di carte e di una moneta che lo colpiva al capo.

Peraltro, durante le medesime indagini, si era appurato che gli steward della Società ACF Fiorentina, nell'occasione della citata gara, non avevano posto in essere atti e/o misure dirette a far cessare i citati comportamenti minacciosi rivolti all'Amministratore delegato della Società AC Milan, con ciò contravvenendo a quanto disposto dall'art. 6 del D.M. del 08.08.2007, poi modificato dall'art. 1 del D.M. del 28.07.2011.

La Società deferita, nei termini assegnati, faceva pervenire una memoria difensiva a mezzo della quale eccepiva in via preliminare l'improcedibilità del presente procedimento, atteso che per i medesimi fatti era competente esclusivamente il Giudice Sportivo – nei modi e termini di cui all'art. 35 CGS – e chiedeva, in via principale e nel merito, il proscioglimento dagli addebiti contestati – in quanto non commessi e/o non sanzionabili e/o non sussistenti – e, in via subordinata e sempre nel merito, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 14, comma 5, CGS e quindi il proscioglimento della medesima Società ovvero l'applicazione della sanzione contenuta nei minimi edittali.

Alla presente udienza è comparso il difensore della Società deferita il quale, dopo ampia discussione, si è riportato alla propria memoria difensiva, chiedendo il proscioglimento.

Il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità oggettiva della Società deferita in ordine ai fatti contestati e la conseguente sanzione di € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda.

I motivi della decisione.

La Commissione disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il presente deferimento debba trovare accoglimento.

A tal fine si osserva preliminarmente che l'eccezione spiegata dalla Società incolpata in ordine all'improcedibilità del presente procedimento è infondata, atteso che il Procuratore Federale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 35 CGS, è sempre titolare dell'azione disciplinare anche in materia della responsabilità delle Società per fatti ascrivibili a sostenitori di queste ultime.

Ne deriva che la Commissione disciplinare è competente a conoscere e giudicare in ordine alla presente fattispecie derivante dal deferimento esercitato – nei modi e termini previsti dalle norme di diritto sportivo - dalla Procura Federale e ciò anche in considerazione del fatto che non sussiste alcuna norma che stabilisca in materia una "sorta" di competenza esclusiva in favore del Giudice Sportivo.

Ciò posto, dall'esame degli atti risulta inequivocabilmente che in occasione della gara ACF Fiorentina-AC Milan del 07.04.2013, l'Amministratore delegato della Società milanese è stato reso oggetto di un grave comportamento minaccioso e ingiurioso da parte di sostenitori fiorentini presenti nella Tribuna dello Stadio A. Franchi di Firenze.

Tali accadimenti sono stati confermati non solo da parte dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive – mediante la nota in atti tramite cui è stata acquisita l'informativa della Questura di Firenze, relativa ai medesimi fatti e alla successiva identificazione dei sostenitori della squadra ospitante autori del comportamento addebitato – ma anche dal Sig. Maurizio Francini – tesserato della ACF Fiorentina quale delegato alla sicurezza e allo

stadio e pertanto responsabile della direzione e controllo dell'attività di stewarding – e dal medesimo Amministratore delegato della Società AC Milan, entrambi escussi in sede di audizione.

I citati e provati comportamenti posti in essere dai sostenitori della squadra fiorentina – contrariamente a quanto addotto dal difensore della Società incolpata – sono senza dubbio qualificabili come pericolosi per l'incolumità fisica dell'Amministratore delegato della Società AC Milan, tanto è vero che quest'ultimo è stato costretto a raggiungere gli spogliatoi sotto la protezione delle Forze dell'Ordine, le quali, nell'occasione, hanno anche bloccato il tentativo di alcuni tifosi locali di scavalcare la balaustra.

Risulta pertanto provata la responsabilità oggettiva dell'odierna incolpata per i fatti dei propri sostenitori, non potendosi peraltro dar luogo all'applicazione delle esimenti e/o attenuanti invocate dalla difesa di cui all'art. 14, comma 5, CGS.

In forza di quanto sopra, sanzione equa e proporzionata appare essere quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere alla Società ACF Fiorentina Spa la sanzione dell'ammenda per € 10.000,00 (€ diecimila/00).

(72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SAMADEN (all'epoca dei fatti Responsabile S.G. della Società FC Internazionale Milano Spa), DARIO CASSINGENA (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Responsabile S.G. della Società Vicenza Calcio Spa), MASSIMO MARGIOTTA (all'epoca dei fatti Responsabile Attività di base della Società Vicenza Calcio Spa), Società FC INTERNAZIONALE MILANO Spa e VICENZA CALCIO Spa - (nota n. 1130/178pf 12-13/SP/qb del 17.9.2013).

Con atto del 17/9/13 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione disciplinare:

- il Sig. Samaden Roberto, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Responsabile del Settore Giovanile per la Società FC Internazionale Milano Spa;
- il Sig. Cassingena Dario, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Amministratore delegato e dirigente Responsabile del Settore Giovanile per la Società Vicenza Calcio Spa;
- il Sig. Margiotta Massimo, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente Responsabile l'Attività di Base per la Società Vicenza Calcio Spa;
- la Società FC Internazionale Milano Spa;
- la Società Vicenza Calcio Spa;

per rispondere:

- il Signor Samaden Roberto:

della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, e 3.6 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico in relazione al CU n. 1 Settore Giovanile e Scolastico stagioni sportive 2011-2012 e 2012-2013 (art. 36), per avere, nella qualità di Responsabile del Settore Giovanile della FC Internazionale Milano Spa, violato i principi di lealtà, correttezza e probità, nell'organizzazione e svolgimento di provini per giovani calciatori disputati in data 20.12.2011, 23-24.02.2012, 31.10-1.11.2012, presso il Centro Sportivo "G. Facchetti", omettendo di richiedere la preventiva autorizzazione al Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; con conseguente utilizzazione nei suddetti provini di giovani calciatori provenienti da altre Regioni, unitamente ai tesserati della Società Vicenza Calcio

Spa Signori Yeboah Emmanuel, Zanandrea Giammaria e Dani Filippo; il tutto finalizzato alla possibile acquisizione delle prestazioni dei giovani calciatori visionati al conseguimento del 14° anno di età;

della violazione di cui all'art. 1, comma 1 CGS e 3.6 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico in relazione al CU n. 1 Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2011-2012 (art. 11.3 lett. 8 - pag.145-146), per avere, nella qualità di Responsabile del Settore Giovanile della FC Internazionale Milano Spa, violato i principi di lealtà, correttezza e probità, per avere consentito l'utilizzo e la partecipazione del giovane calciatore Yeboah Emmanuel, tesserato con la Società Vicenza Spa, al Torneo Internazionale svoltosi a Tenerife dal 26 al 30 dicembre 2011 con l'inserimento dello stesso nella formazione giovanissimi della Società FC Internazionale Milano Spa, nonché la partecipazione del giovane calciatore Dani Filippo ad un torneo giovanile svoltosi a Roma dal 2 al 7 gennaio 2013, con l'inserimento dello stesso nella formazione giovanissimi della predetta Società; il tutto finalizzato ad una possibile futura acquisizione degli stessi al conseguimento del 14° anno di età;

- il Signor Cassingena Dario:

della violazione di cui all'art. 1, comma 1 CGS e 3.6 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C. U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagioni sportive 2011-2012 e 2012-2013 (art. 3.6), per avere, nella qualità di Amministratore Delegato e Responsabile del Settore Giovanile della Società Vicenza Calcio Spa, violato i principi di lealtà, correttezza e probità, per avere consentito, con la finalità di determinare una possibile cessione dei propri giovani calciatori al compimento del 14° anno di età, la partecipazione dei propri tesserati Yeboah Emmanuel, Zanandrea Giammaria e Dani Filippo ai provini organizzati in data 20.12.2011, 23-24.02.2012 e 31.10-1.11.2012 dal Settore Giovanile della Società FC Internazionale Milano Spa presso il Centro Sportivo "G. Facchetti" senza che gli stessi fossero stati autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico competente, omettendo di verificare il possesso della necessaria autorizzazione Federale;

della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e 3.6 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C. U. n. 1 Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2011-2012 (art. 11.3 lett. 8 - pag.145-146), per avere, nella qualità di Amministratore Delegato e Responsabile del Settore Giovanile della Società Vicenza Calcio S.p.a, violato i principi di lealtà, correttezza e probità, per avere consentito l'utilizzo e la partecipazione del giovane calciatore Yeboah Emmanuel, tesserato con la propria Società, al Torneo internazionale svoltosi a Tenerife dal 26 al 30 dicembre 2011 con l'inserimento dello stesso nella formazione giovanissimi della Società FC Internazionale Milano S.p.a, senza la prescritta autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico, nonché la partecipazione del giovane calciatore Dani Filippo ad un Torneo giovanile svoltosi a Roma dal 2 al 7 gennaio 2013, con l'inserimento dello stesso nella formazione giovanissimi della F. C. Internazionale Milano S.p.a, senza la prescritta autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico; il tutto finalizzato ad una possibile futura cessione degli stessi al conseguimento del 14° anno di età;

il Signor Margiotta Massimo, della violazione di cui all'art. 1, comma 1 CGS e 3.6 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico in relazione al CU n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagioni sportive 2011-2012 e 2012-2013 (art. 3.6), per avere, nella qualità di

Responsabile dell'Attività di Base della Società Vicenza Calcio Spa, violato i principi di lealtà, correttezza e probità, per avere favorito e consentito, con la finalità di determinare una possibile cessione dei propri giovani calciatori al compimento del 14° anno di età, la partecipazione dei propri tesserati Yeboah Emmanuel, Zanandrea Giammaria e Dani Filippo, accompagnando gli stessi ai provini organizzati in data 20.12.2011, 23-24.02.2012 e 31.10 - 1.11.2012 dal Settore Giovanile della Società FC Internazionale Milano Spa presso il Centro Sportivo "G. Facchetti", senza che tali provini fossero stati autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico competente, omettendo di verificare il possesso della necessaria autorizzazione Federale;

la Società FC Internazionale Milano Spa, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 CGS, per le condotte ascritte al suo tesserato;

la Società Vicenza Calcio Spa, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Amministratore delegato, nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per le condotte ascritte al suo tesserato.

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Roberto Samaden, Dario Cassingena, Massimo Margiotta e le Società FC Internazionale Milano Spa e Vicenza Calcio Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Roberto Samaden, Dario Cassingena, Massimo Margiotta e le Società FC Internazionale Milano Spa e Vicenza Calcio Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Roberto Samaden, sanzione dell'inibizione per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per il Sig. Dario Cassingena, sanzione dell'inibizione per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per il Sig. Massimo Margiotta, sanzione dell'inibizione per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società FC Internazionale Milano Spa, sanzione dell'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per la Società Vicenza Calcio Spa, sanzione dell'ammenda di € 3.600,00 (€ tremilaseicento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.400,00 (€ duemilaquattrocento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni :

- inibizione di giorni 30 (trenta) ciascuno a carico dei Signori Roberto Samaden, Dario Cassingena e Massimo Margiotta;
- ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) a carico della Società FC Internazionale Milano Spa;
- ammenda di € 2.400,00 (€ duemilaquattrocento/00) a carico della Società Vicenza Calcio Spa;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO, ELIO DOMENICO CONTI NIBALI (Presidente della Società SSD Città di Messina Srl), Società SSD CITTÀ DI MESSINA Srl - (nota n. 11790/409pf 12-13/SP/blp del 19.9.2013).

La Procura Federale, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione i soggetti ivi indicati per rispondere il Lo Monaco della violazione dell' art. 1, comma 1 CGS, in relazione all'art. 19, comma 2, punto c), delle NOIF in quanto, pur essendo stato inibito per due mesi dalla CDN con CU n.20 del 24/9/2012 entrava e permaneva a lungo nel recinto di giuoco di un incontro ufficiale disputatosi a Messina il 26/9/2012, accedendo inoltre agli spogliatoi ed ai locali annessi, e il Conti Nibali in quanto nella sua qualità di Presidente pro tempore della citata Società consentiva e favoriva la presenza del Sig. Lo Monaco nel recinto di giuoco, negli spogliatoi e nei locali annessi di un incontro ufficiale. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio Legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società SSD Città di Messina Srl.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi 3 (tre) nei confronti di Pietro Lo Monaco; inibizione di mesi 1 (uno) nei confronti di Domenico Conti Nibali; ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) nei confronti della Società SSD città Di Messina Srl. Nessuno é comparso per le parti deferite.

La Commissione rileva che le circostanze sono chiaramente supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura Federale per la violazione commessa, risulta incontrovertibilmente provato, come peraltro ammesso dallo stesso Presidente Conti Nibali nella sua missiva del 27.9.2013.

Di conseguenza, sono sanzionabili le condotte ascrivibili al Lo Monaco nonché al Legale rappresentante della Società, nonché la Società stessa a titolo di responsabilità diretta.

In merito alle sanzioni, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni:

- Pietro Lo Monaco: l'inibizione di mesi 1 (uno);
- Domenico Conti Nibali: l'inibizione di giorni 15 (quindici);
- Società SSD Città di Messina Srl: ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

Il Presidente della CDN
Prof. Avv. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 21 Ottobre 2013.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete